

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI



Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
21-10-2016	FINANZA LOCALE	BILANCI DEBITI LIMITI	L n. 208 del 2015

Quesito

Si chiedono chiarimenti in merito alla capacità di indebitamento dell'ente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 164/2016. In particolare, vi rappresento quanto segue: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto del 14/04/2015, ha ammesso progetti a finanziamento agevolato a valere sulle risorse del fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (Fondo Kyoto). Il Decreto, all'art. 18, prevede per gli enti locali che tali finanziamenti siano concessi in deroga all'art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune di I., ha presentato a finanziamento per la riqualificazione energetica n. progetti preliminari, approvati con decreto del predetto Ministero prot. 0000027 del 10/03/2016. Poichè si dovrebbero presentare i progetti esecutivi, ma non vi è certezza circa la possibilità di accedere a tali finanziamenti essendo il Comune di I. carente sotto l'aspetto della capacità di indebitamento, si chiede se la deroga prevista dal Decreto che istituiva il finanziamento possa essere invocata per iscrivere a bilancio questa operazione. Si chiede inoltre, se possibile, di fornire documentazione idonea al calcolo della effettiva capacità di indebitamento degli enti locali.

Risposta

- Le norme che riguardano l'indebitamento attualmente in vigore sono quelle che derivano dall'articolo 1, comma 710 e seguenti della legge di stabilità 2016. In pratica i limiti posti al ricorso all'indebitamento emergono dal dovere rispettare i saldi risultanti dai prospetti che sono allegati al Decreto MEF del 30/3/2016. Comunque, in particolare, occorre ricordare che gli enti debbono, in allegato al bilancio preventivo, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera d), del Dlgs 118/2011 e sue successive modifiche, presentare il "prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento". Questo prospetto, in sostanza, esplicita il rispetto dei vincoli contenuti nell'articolo 204 del Tuel.
- Per costruire il prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento, si consiglia di fare riferimento al prospetto riportato a pagina 8 della delibera n. 24/2016, della sezione autonomie della Corte dei conti, delibera con la quale si approva lo schema di questionario che i revisori debbono compilare con riferimento al bilancio preventivo 2016.
- L'articolo 18 del Decreto interministeriale del 14/4/2016, stabilisce che gli enti locali possono usufruire dei finanziamenti agevolati di cui a questo provvedimento, anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del Tuel. Però, non stabilisce che questi finanziamenti possano derogare dai limiti posti dai già citati commi 710 e seguenti della legge di stabilità per il 2016. Quindi, in sostanza, per potere usufruire di questi finanziamenti, allo stato attuale della normativa, occorre rispettare i limiti di finanza pubblica richiamati i precedenza, limiti che sono rappresentati dai prospetti allegati al Decreto MEF 30/3/2016.
- Con riferimento all'anno 2017, occorre attendere l'approvazione della legge di stabilità relativa all'anno prossimo; come è risaputo, il disegno di legge verrà presentato dal Governo al Parlamento nei prossimi giorni e verrà approvato in via definitiva dal Parlamento entro il mese di dicembre 2016. Si da per certo che verranno introdotte alcune novità; cioè, quelle conseguenti alla approvazione della legge 164/2016, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 243/2012.
- Questa legge (cioè la legge 164/2016) contiene numerose novità che dovranno essere recepite dalla legge di stabilità; in particolare si evidenzia l'articolo 2, commi da 3 a 5. Il comma 3 stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del previsto saldo di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali della regione, compresa la medesima regione. () Il comma 4 prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Il comma 5 stabilisce che con un DPCM, da adottarsi d'intesa con la conferenza unificata, sono fissati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.